



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della V e I Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Regolamento “Disciplina delle attività delle guardie zoofile volontarie regionali”
Delibera di Giunta Regionale n. 463 del 01 ottobre 2019
Reg. Gen. 729**

Ad iniziativa della Giunta regionale Presidente Vincenzo De Luca
Pervenuto tramite PEC il 9 ottobre 2019 e protocollato in pari data

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 56 dello Statuto

VISTI gli articoli 98 e 101, comma 3 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**V Commissione Consiliare Permanente per l'esame
I Commissione Consiliare Permanente per il parere**

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

**d'ordine del Presidente
Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini**



RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: PROPOSTA DI ATTO NORMATIVO - REGOLAMENTO RECANTE LA “DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE GUARDIE ZOOFILIE VOLONTARIE REGIONALI”

La Legge regionale 11 aprile 2019, n.3 *“Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo”*, pubblicata sul B.U.R.C. n. 21 del 15 aprile 2019, all'art. 21, comma 6, prevede la predisposizione da parte della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, di un apposito regolamento recante la disciplina delle attività delle guardie zoofile regionali.

Si trasmette pertanto la relazione istruttoria in oggetto, con il dettaglio dell'articolato, elaborata come supporto illustrativo ed esplicativo dell'atto normativo di cui si propone l'approvazione.

Articolo 1

“Procedure di nomina delle guardie zoofile volontarie regionali”

Ai comma 1 (modalità per la nomina delle guardie zoofile volontarie regionali), comma 2 (requisiti per la nomina di guardie zoofile volontaria regionale), comma 3 (formazione e aggiornamento) e comma 4 (trasferimento delle guardie zoofile tra associazioni di cui all'art. 20 della L.R. 3/19) si ribadisce quanto già disposto ai *comma 2, 3, 4 e 5* dell'articolo 21 della Legge regionale 11 aprile 2019, n. 3; al *comma 5* si fa riferimento al rilascio della tessera di riconoscimento, modificata rispetto a quella del regolamento 9 gennaio 2014, n.1, con l'eliminazione dei dati relativi alla data di nascita, luogo di nascita e codice fiscale della guardia che, in ossequio ai principi in materia di trattamento dei dati personali di cui ai decreti legislativi n. 196/2003 e 101/208, sono ritenuti non pertinenti ed eccedenti le finalità per cui sono trattati, essendo sufficiente ai fini della riconoscibilità delle guardie il riferimento all'associazione e al decreto regionale di nomina, come da prospetto allegato A del regolamento in oggetto.

Articolo 2

“Corsi di formazione”

Al *comma 1* si richiama quanto disposto dell'articolo 19 della Legge regionale 11 aprile 2019, n.3, *comma 1*, relativamente alla organizzazione dei corsi regionali, indicando al *comma 2* modalità di svolgimento e le materie di insegnamento riportate nell' *“Allegato B”*; al *comma 3* vengono individuati i componenti della commissione per l'esame finale.



Articolo 3

“Attività delle guardie zoofile volontarie regionali”

Le guardie zoofile nominate ai sensi di leggi regionali e riconosciute da un organo regionale, tipologia nella quale rientrano anche le guardie zoofile volontarie regionali nominate ai sensi dell'art. 21 della Legge regionale 11 aprile 2019, n.3, comma 2, non rivestono qualità di polizia giudiziaria, non essendo ad esse applicabile la previsione di cui all'articolo 6, comma 2 " della Legge 189/2004.

Al *comma 2* viene specificato che si tratta di collaborazione volontaria e gratuita che non determina costituzione rapporto di lavoro né diritti di natura patrimoniale e non patrimoniale nei confronti delle AASSLL:

Pertanto, in considerazione di quanto sopra, l'art. 4 del regolamento in oggetto intende vincolare le attività delle guardie zoofile volontarie regionali nominate ai sensi dell'art. 21 della Legge regionale 11 aprile 2019, n.3, *comma 2*, alla collaborazione con l'ASL competente sulla sede operativa dell'associazione (*comma 1*) secondo un programma periodico di attività concordato (*comma 1 e 2*), definendone al *comma 3, lettere a), b), c)*, le attività. Tale indirizzo ripropone quanto disposto dall'art. 4 del previgente regolamento regionale 9 gennaio 2014, n.1.

Al *comma 5* vengono introdotte le norme di responsabilità civile verso terzi, in osservanza dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106).

Articolo 4

“Relazione sull'attività di vigilanza”

Il *comma 1* introduce l'obbligo per le associazioni di inserimento di una relazione sull'attività svolta in materia di tutela del benessere degli animali e di prevenzione del randagismo dalle PROPRIE guardie zoofile volontarie regionali, nell'ambito del rendiconto annuale sulle attività svolte in collaborazione con le AA.SS.LL., da trasmettere ai sensi dell'articolo 20, comma 4 della Legge regionale n. 3 del 11 aprile 2019 entro il 31 marzo di ogni anno.

Articolo 5

“Doveri e norme di comportamento delle Guardie Zoofile Volontarie”

Disciplina doveri e norme di comportamento delle guardie zoofile volontarie regionali riproponendo il testo del previgente regolamento n.1/2014.



articolo 6

“Abrogazione”

Riporta la clausola abrogativa del regolamento regionale 9 gennaio 2014, n.1 “Procedure per la nomina e l’impiego delle guardie zoofile”.

Articolo 7

“Entrata in vigore”

Riporta i termini di entrata in vigore della legge che decorre dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Campania.

Riporta i termini di entrata in vigore del Regolamento dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

SCHEMA DI REGOLAMENTO "DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE GUARDIE ZOOFILIE VOLONTARIE REGIONALI"

Art. 1

(Procedure di nomina delle guardie zoofile volontarie regionali)

1. Le guardie zoofile volontarie regionali sono nominate dal Presidente della Giunta regionale, su proposta delle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 20 della legge regionale 11 aprile 2019, n.3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo), per un limite massimo del 10 per cento degli iscritti all'associazione richiedente e svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in conformità al presente regolamento.
2. Sono nominate guardie zoofile volontarie regionali coloro che sono in possesso di un attestato di idoneità, valido 10 anni, conseguito a seguito di partecipazione ad un corso di formazione o di aggiornamento autorizzato dalla Struttura amministrativa regionale competente in materia di Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 3/2019.
3. Le guardie zoofile volontarie regionali partecipano a corsi di aggiornamento entro e non oltre il decimo anno di validità dell'attestato di idoneità, pena la revoca della qualifica.
4. Il trasferimento delle guardie zoofile volontarie regionali tra le associazioni di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 3/2019 è comunicato dal legale rappresentante dell'associazione di destinazione alla struttura regionale competente per la necessaria voltura del decreto di nomina.
5. La Regione, all'atto della nomina, rilascia alla guardia zoofila volontaria regionale una tessera di riconoscimento secondo il modello di cui all'Allegato A.

Art. 2

(Corsi di formazione)

1. La Regione, nell'ambito del piano di formazione professionale previsto dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale n. 3/2019, organizza corsi per la formazione e l'aggiornamento destinati alle guardie zoofile volontarie regionali delle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 20 della stessa legge regionale.
2. I corsi di cui al comma 1 prevedono almeno:
 - a) le materie di insegnamento di cui all'Allegato B;
 - b) la durata complessiva di centocinquanta ore di cui almeno trenta dedicate alla pratica;
 - c) l'esame finale.
3. L'esame è sostenuto dinanzi ad una commissione composta da un rappresentante della Struttura amministrativa regionale competente in materia di Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, con funzione di Presidente, da un rappresentante dell'Ente che ha collaborato all'organizzazione del corso e da un funzionario regionale con funzioni di segretario.

Art. 3

(Attività delle guardie zoofile volontarie regionali)

1. Le guardie zoofile volontarie regionali operano per conto delle associazioni cui sono iscritte e svolgono le loro attività in collaborazione con l'ASL competente sulla sede operativa dell'associazione, secondo un programma annuale preventivamente definito dall'ASL.
2. La collaborazione, a titolo volontario e gratuito, non determina costituzione di rapporto di lavoro e non fa sorgere diritti di natura patrimoniale e non patrimoniale nei confronti delle AASSLL.
3. Il programma periodico di attività delle guardie zoofile volontarie regionali è redatto dall'ASL competente, previa richiesta delle associazioni cui le stesse sono iscritte con indicazione dei nominativi delle guardie zoofile volontarie regionali aderenti al piano, l'ambito territoriale di competenza, le attività di previste e la durata del periodo di collaborazione concordato per ciascuna guardia zoofila.
4. Le guardie zoofile volontarie regionali espletano le seguenti attività:
 - a) promuovere e diffondere informazioni sulla legislazione vigente in materia di tutela del benessere animale;

- b) supportare il personale dell'ASL nei sopralluoghi attinenti al benessere degli animali e negli accertamenti tecnico-sanitari relativi al controllo del randagismo e alla verifica dei danni riferibili a cani randagi inselvaticiti;
- c) vigilare sul rispetto delle norme sul benessere animale e sulla prevenzione del randagismo e segnalare all'ASL ed alla polizia municipale competenti per territorio le violazioni alle predette norme attraverso una relazione scritta, se possibile corredata di documentazione fotografica.

5. Ogni associazione fornisce alle guardie zoofile volontarie regionali iscritte idonea copertura assicurativa per eventuali infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle attività, nonché per responsabilità civile verso terzi in osservanza dell'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106).

Art. 4

(Relazione sull'attività di vigilanza)

1. Il rendiconto annuale delle attività svolte in collaborazione con il servizio veterinario dell'ASL competente, che le associazioni, ai sensi dell'articolo 20, comma 4 legge regionale n. 3/2019, trasmettono alla Regione per il tramite dell'ASL stessa entro il 31 marzo di ogni anno, contiene una relazione sull'attività svolta in materia di tutela del benessere degli animali e di prevenzione del randagismo dalle guardie zoofile volontarie regionali.

Art. 5

(Doveri e norme di comportamento delle guardie zoofile volontarie)

1. Ogni guardia zoofila volontaria regionale è tenuta all'osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, dalle disposizioni legislative e dalle direttive regionali in materia.

2. Le guardie zoofile volontarie regionali, nell'espletamento delle attività di cui all'articolo 3:

- a) esibiscono la tessera di riconoscimento fornita dalla Regione, per assicurare la massima visibilità e riconoscibilità della guardia zoofila volontaria regionale e della natura volontaria delle attività;
- b) operano con prudenza, diligenza e perizia;
- c) assicurano corrette azioni di relazione e di comportamento
- d) assicurano il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- e) indossano vestiario e dotazioni tali da non ingenerare confusione con le funzioni e le attività di competenza di altri organismi di controllo.

Art. 6

(Abrogazione)

1. Il Regolamento regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Procedure per la nomina e l'impiego delle guardie zoofile) è abrogato.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

ALLEGATO A

<p>Cognome Nome della guardia zoofila:</p> <hr/> <p>Associazione:</p> <hr/> <p>Decreto di nomina:</p> <hr/> <p>Tesserino di riconoscimento n° (Art. 21 Legge Regionale 11 aprile 2019 n. 03)</p> <p>RETRO</p>	<p>Art. 21, Legge Regionale 11 aprile 2019 n. 03</p> <p>TESSERINO DI RICONOSCIMENTO PER GUARDIA ZOOFILA VOLONTARIA REGIONALE</p> <p>n°</p>  <p>Regione Campania</p> <p>FRONTE</p>
--	--

ALLEGATO B

Materie d'insegnamento per i corsi di formazione e aggiornamento delle guardie zoofile volontarie regionali (Articolo 2, comma 2, lettera a)

1. etologia delle specie domestiche e selvatiche;
2. principali zoonosi: individuazione e valutazione dei rischi;
3. normativa internazionale, comunitaria, nazionale e regionale in materia di randagismo e benessere animale - tutela giuridica degli animali;
4. fauna selvatica in ambiente urbano, extraurbano e rurale;
5. elementi di base giuridico-amministrativi sul ruolo e sui compiti delle guardie zoofile;
6. definizione della norma penale, caratteri e principi informatori, nozioni di reato e sue distinzioni, circostanze escludenti e aggravanti la pena, concorso di reato, nozioni di tentativo di reato, concorso di legittima difesa;
7. sicurezza negli ambienti di lavoro correlata al contatto con gli animali.